

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 1 LUGLIO 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di giovedì uno del mese di luglio, alle ore 11.04 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00, dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *il Presidente e gli Assessori Alessandri, D'Amato, Di Berardino, Onorati e Troncarelli.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Lombardi e Orneli.*

Sono assenti: *il Vice Presidente e gli Assessori Corrado e Valeriani.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 417

Oggetto: Estinzione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia "G. Tommasi" di Casaprota (RI) e individuazione del soggetto destinatario, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (Azienda pubblica di servizi alla persona)

VISTI lo Statuto della Regione;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30;

il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), e, in particolare, l'articolo 21;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione);

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e, in particolare, l'articolo 20);

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale);

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB);

il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato);

VISTO lo Statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Opera Pia "G. Tommasi" di Casaprota;

PREMESSO che

- in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 la quale:
 - disciplina, all'articolo 4, il procedimento di estinzione delle IPAB, demandando, ai sensi del successivo articolo 20, la definizione dei criteri e delle modalità a specifici regolamenti, prevedendo che "le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle IPAB già concentrate o comunque amministrate dagli enti comunali di assistenza di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 (...);
 - prevede, all'articolo 23, comma 3 che "*Per le IPAB che alla data di entrata in vigore della presente legge sono amministrate da un commissario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo e l'incarico commissariale è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi secondo le disposizioni della presente legge e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime*";
 - dispone, all'articolo 24, comma 1, lettera a), l'abrogazione della legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 (Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica);
 - prevede all'articolo 24, comma 1, lettere p) e z), l'abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni transitorie in materia di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – IPAB e del regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12 concernente "Disciplina del procedimento di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007)";
- in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 di disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB, il cui art. 13, al comma 1 richiama espressamente le previsioni di cui all'art. 4 della l. r. 2/2019;

CONSIDERATO che

- l'IPAB de qua è stata sottoposta dal 2008 alla procedura di estinzione, ai sensi del r. r. n. 12 del 25 ottobre 2007, in quanto inattiva da tempo;
- la Commissione Tecnica per le estinzioni nella seduta del 23 maggio 2008, aveva espresso parere positivo per l'estinzione;
- con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0014 del 29 gennaio 2009 è stato nominato un Commissario regionale, ai sensi dell'art. 7 del r. r. n. 12 del 25 ottobre 2007, al fine di consentire alla Giunta regionale l'adozione del provvedimento di estinzione dell'IPAB;
- l'iter finalizzato all'estinzione dell'IPAB in argomento non si è concluso, secondo quanto previsto dal citato articolo 7 del r. r. 12/2007;

- con decreto del Presidente della Regione Lazio del 3 dicembre 2018, n. T00296 è stata nominata, ai sensi dell'articolo 4 del citato r. r. 12/2007, la Commissione Tecnica per le estinzioni, che nella seduta del 10 gennaio 2019, ha rilasciato parere positivo all'estinzione dell'Ipab, sussistendone i presupposti;
- con deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2017 n. 794, l'Ipab de qua è stata commissariata per un periodo massimo di 12 mesi, al fine di:
 - a. definire i rapporti giuridici pendenti dell'Ipab e, se dal caso, estinguere ogni rapporto debitorio sussistente, previo accertamento della relativa fondatezza e delle consistenze economiche in denaro presso eventuali rapporti di conto corrente detenuti dall'istituto;
 - b. ricognire l'attuale patrimonio dell'Ipab, con specifica individuazione di eventuali pesi gravanti sugli immobili di proprietà dell'ente;
 - c. garantire le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, qualora se ne ravvisi la necessità;
- con deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2018, n. 605 è stata disposta la proroga della DGR 794/2017 per un ulteriore periodo di sei (6) mesi rispetto alla durata ivi fissata e per le medesime finalità;
- con decreto del Presidente della Regione Lazio 13 dicembre 2018, n. T00302, è stato nominato il commissario straordinario dell'IPAB de qua, nella persona del Sig. Sante Desideri;
- l'incarico conferito al commissario straordinario è stato prorogato ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della l. r. 2/2019;

ATTESO che

- per le finalità di cui agli articoli 13 e 14 del r. r. 17/2019:
 - a. con nota del 2 ottobre 2019, prot. 780922 è stato avviato il procedimento di estinzione dell'IPAB, con richiesta di parere ai comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l'IPAB;
 - b. con nota dell'8 ottobre 2019, prot. 795452 è stato richiesto al commissario di trasmettere la relazione di cui al comma 3 dell'art. 14;
 - c. nessun parere è pervenuto da parte dei comuni interessati nel termine di trenta giorni previsto dalla norma;
 - d. nessuna ulteriore osservazione è pervenuta in merito al procedimento di estinzione da parte dei comuni interessati;
- con nota del 29 ottobre 2019, acquisita agli atti d'ufficio con prot. 86916, il commissario straordinario ha trasmesso la relazione conclusiva delle attività svolte, evidenziando che:
 - l'Ipab non ha risorse umane ma soltanto patrimoniali, consistenti in diversi terreni e un fabbricato;
 - per ciò che concerne i rapporti giuridici pendenti di particolare evidenza è il contratto di mutuo sottoscritto con la Banca di Credito Cooperativo in data 22 dicembre 2006 dal commissario straordinario dell'IPAB in carica, nominato dal Comune di Casaprota, garantito con ipoteca gravante su beni dell'IPAB;
 - per ciò che concerne le tavole di fondazione, che il testatore aveva espresso la necessità che i suoi beni andassero a beneficio perpetuo dei luoghi ove insiste il patrimonio dell'IPAB, infatti nel testamento - datato 2 ottobre 1855 - si legge che *“Considerando che poi ne due Comuni di Casaprota e Collelungo manca affatto ogni sussidio, asilo e ricovero per i poveri fanciulli orfani privi di beni e fortuna e che non avvi modo di educazione e di istruzione alcuna. Mosso dal desiderio che le*

mie sostanze ivi situate sieno addette a tal pio ed utile scopo, e che il loro reddito non venga distratto e consumato altrove; parendomi consentaneo alla ragione ed equità naturale e conforme agli impulsi del cuor mio, che si dedichino e rimangano a beneficio perpetuo di quei luoghi stessi dal cui suolo si producono e raccolgono e che totalmente difettano di una somigliante salutare istituzione. Per tali ed altre non men gravi considerazioni dò cedo ed assegno tutti i miei beni stabili semoventi e averi quali essi sieno da me testatore quasi interamente acquistati, mercè una retta ed avveduta amministrazione esistenti in Sabina, vale a dire a Casaprota, Collelungo e Montenero e rispettivi loro territori nulla eccettuato per la erezione di un Orfanatrofio od Ospizio pio, agrario industriale per i poveri fanciulli maschi orfani de' genitori da prendersi tralle popolazioni delli pred. due Comuni di Collelungo e Casaprota da foggarsi tale istituto...".

- l'estinzione di questa IPAB presenta, tuttavia, come peraltro già evidenziato anche dai precedenti commissari, una specificità connessa alle disposizioni testamentarie, nelle quali si legge *“si attentasse a danno o pregiudizio dell’Istituto introdurre innovazioni o abusi, alterare o vulnerare menomamente per parte di chiunque le basi dello Statuto e la disciplina del medesimo destinare i beni in tutto, o in parte in altri sebbene lodevoli usi, o sotto qualunque pretesto, o quesito o colore pur anche di pretesa pubblica utilità si pretendesse da una autorità qualunque di amovere e traslocare altrove tale stabilimento e non riuscisse a chi incombe di sostenersi nell’opposizione; in tale evento che il cielo allontani, voglio e ordino che cessi e sciolto sia ed abolito esso Ospizio, che revoco ed annullo e che i beni ed i redditi al medesimo assegnati restino devoluti ipso facto pro e quali ai due conservatori de’ Sordo-Muti d’ambo i sessi istituiti in Roma; con l’onere peraltro di accogliere in essi, nutrire, e di istruire quelli infelici individui che in detti due comuni si rinvenissero colpiti da così acerba imperfezione”*;
- i due *“conservatori de’ Sordo-Muti d’ambo i sessi istituiti in Roma”* sono oggi riuniti nell’Istituto Statale per Sordi, cui, con nota del 2 ottobre 2019, prot. 780922, è stata data comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ai sensi dell’art. 14 c. 1 del r. r. 17/2019;
- con nota del 31 gennaio 2020, prot. 87721, la struttura regionale ha trasmesso la citata relazione all’Ufficio di Gabinetto, rappresentando i vincoli derivanti dalle disposizioni testamentarie circa l’individuazione dell’Istituto Statale per Sordi quale successore a titolo universale dei beni dell’Ente;
- con nota del 12 febbraio 2020, prot. 122856 è stata inviata apposita comunicazione all’Istituto Statale per Sordi;
- con nota del 26 febbraio 2020, acquisita agli atti d’ufficio in pari data, con prot. 172405, il Sindaco del Comune di Casaprota ha manifestato la volontà di acquisire il patrimonio, opponendosi alla sua devoluzione al suddetto Istituto ritenendone insussistenti le condizioni;
- con nota del 15 giugno 2020, prot. 524195 è stato richiesto parere all’Avvocatura regionale in ordine alle eccezioni formulate dal Sindaco del Comune di Casaprota in ordine all’estinzione dell’Ente;
- con nota del 14 luglio 2020, prot. 621840, l’Avvocatura ha emesso il parere richiesto, ritenendo correttamente avviata la procedura di estinzione dell’IPAB *de qua*, anche con riferimento all’individuazione del soggetto destinatario delle relative risorse residue;
- con nota del 21 ottobre 2020, prot. 902635 la struttura regionale competente ha comunicato al Comune di Casaprota gli esiti dell’attività istruttoria e le deduzioni

dell'Avvocatura regionale, precisando che avrebbe provveduto a adottare il provvedimento di estinzione dell'Ente;

- con nota del 3 novembre 2020, prot. 940102 è stata data comunicazione formale di quanto sopra anche all'Istituto Statale per Sordi;
- con note del 9 novembre 2020, acquisita agli atti d'ufficio in pari data, con prot. 957795 e del 28 dicembre 2020, acquisita agli atti d'ufficio in pari data, con prot. 1148803, il Comune di Casaprota ha diffidato l'amministrazione regionale a concludere il procedimento, disponendo la devoluzione del patrimonio dell'IPAB in proprio favore;
- con nota dell'11 gennaio 2021, prot. 19886, è stato richiesto parere integrativo all'Avvocatura regionale in ordine alle ulteriori osservazioni pervenute dal Comune, la quale con nota del 9 aprile 2021, prot. 319763 ha confermato il precedente pronunciamento;
- con nota del 28 maggio 2021, prot. 479669, è stato comunicato al Comune di Casaprota e all'Istituto Statale per Sordi che l'amministrazione regionale avrebbe proceduto con l'adozione del provvedimento di estinzione;
- con nota dell'11 giugno 2021, prot. 517249, atteso il tempo trascorso, è stato richiesto al commissario straordinario di trasmettere una relazione finale riepilogativa delle informazioni inerenti allo stato patrimoniale e istituzionale dell'Ente e dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti;
- con nota del 18 giugno 2021, acquisita agli atti d'ufficio in pari data, con prot. 540134 il commissario straordinario ha trasmesso la relazione richiesta, evidenziando che:
 - a. l'insieme degli immobili di proprietà dell'Ente non ha subito modifiche rispetto alla relazione del 28 ottobre 2019;
 - b. le risorse finanziarie attuali, depositate sul conto corrente dell'IPAB, ammontano a euro 1.923,28;
 - c. i rapporti giuridici attivi sono riconducibili esclusivamente al contratto di affitto stipulato con la Cooperativa Olivicola Casaprota, commissariata e posta in liquidazione coatta amministrativa nel mese di dicembre 2017, che non ha più corrisposto canoni di locazione dal 2012;
 - d. il contratto di mutuo fondiario stipulato con la Banca di Credito Cooperativo è stato estinto, tuttavia, sussiste la possibilità di un'azione del commissario liquidatore della Cooperativa per richiedere all'IPAB l'indennità di cui all'art. 936 c. c. attese le migliorie apportate all'opificio oggetto del contratto di locazione di cui al precedente punto;

ATTESO che

- il commissario straordinario, ai sensi dell'art. 23, comma 3 resta in carica sino alla conclusione del procedimento di estinzione;
- il commissario straordinario ha espletato le attività ricognitorie rispondenti a quelle previste all'articolo 14 comma 3 del r. r. 17/2019;
- ricorrono le condizioni previste dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 13 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17;
- l'art. 4 della l. r. 2/2019 e l'art. 13 del r. r. 17/2019 dispongono, in linea con la citata norma, che sono soggette ad estinzione *“Le IPAB che non siano state più in grado di perseguire gli scopi statutari nel triennio precedente al 30 giugno 2018, perché inattive o in situazioni di mancanza di mezzi economici e finanziari, o per le quali siano esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero che non siano più in grado di perseguire altra attività assistenziale o educativa, sono soggette ad estinzione.”*;

- l’art. 14, comma 8, del r. r. 17/2019 dispone che *“Il provvedimento di estinzione è adottato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della direzione regionale, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti al personale”*;
- il successivo comma 9 prevede che *“La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 8, provvede, altresì, ad individuare, nel rispetto delle tavole di fondazione, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di disposizioni specifiche nelle suddette tavole di fondazione, il destinatario è individuato:*
 - a) per le IPAB aventi sede legale nel Comune di Roma capitale, ad altra IPAB in via di trasformazione o già trasformata in ASP, avente finalità analoghe o complementari e sede nello stesso comune;*
 - b) per le IPAB aventi sede legale nel resto della Regione, ad altra IPAB in via di trasformazione o già trasformata in ASP, avente sede nello stesso distretto sociosanitario o, in caso di assenza di altre IPAB nel medesimo distretto, facendo riferimento agli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali di comune appartenenza”*;

RITENUTO pertanto, necessario disporre, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n.17, l’estinzione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia “G. Tommasi” di Casaprota (RI), individuando quale destinatario delle risorse patrimoniali e finanziarie, come descritte nella nota del Commissario regionale del 29 ottobre 2019, integrata con la successiva nota del 18 giugno 2021, e nei relativi allegati, l’Istituto Statale per Sordi con sede in Roma, che subentrerà, quale successore a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici pendenti a qualunque titolo, come risultanti dalle relazioni allegare e in quelli eventualmente accertati successivamente

DELIBERA

per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di estinguere, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n.17, l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia “G. Tommasi” di Casaprota (RI)
2. di individuare, quale destinatario delle risorse patrimoniali e finanziarie, come descritte nella nota del Commissario regionale del 29 ottobre 2019, integrata con la successiva nota del 18 giugno 2021, e nei relativi allegati, l’Istituto Statale per Sordi con sede in Roma, che subentrerà, quale successore a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici pendenti a qualunque titolo, come risultanti dalle relazioni allegare e in quelli eventualmente accertati successivamente.
3. di stabilire che con il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio del 13 dicembre 2018, n. T00302 e prorogato ai sensi dell’art. 23, comma 3, della l. r. 2/2019, provvederà agli adempimenti finalizzati alla consegna dei beni dell’Ipab Opera Pia “G. Tommasi” di Casaprota all’Istituto Statale per Sordi con sede in Roma, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 14, comma 12 del r. r. 17/2019 e che le spese connesse all’espletamento di tale mandato sono a carico dell’ente destinatario.

Ai sensi dell’art. 14, comma 13 del r. r. 17/2019, i processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore del destinatario, da eseguirsi a cura e spese dello stesso nei termini di legge.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su www.regione.lazio.it/politichesociali e produrrà effetti dalla data di pubblicazione medesima come previsto dall'art. 14, comma 11 del r. r. 17/2019.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)